


COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese



**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

S O M M A R I O

CAPO I - NORME GENERALI

Art.	Descrizione
1	Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
2	Responsabile del servizio
3	Oggetto del canone
4	Soggetti attivi e passivi

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Art.	Descrizione
5	Domanda di concessione
6	Deposito cauzionale
7	Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
8	Conclusione del procedimento
9	Obblighi del concessionario
10	Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi
11	Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni
12	Rinuncia alla concessione
13	Decadenza ed estinzione della concessione
14	Sospensione delle concessioni
15	Subingresso nella concessione
16	Rinnovo delle concessioni
17	Norme per la esecuzione dei lavori
18	Osservanza delle norme del Codice della Strada
19	Riscossioni coattive - Rimborsi
20	Limiti alle occupazioni stradali

CAPO III - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE

Art.	Descrizione
21	Modalità dei versamenti - Termini - Differimenti
22	Pagamenti a rate - Importi minimi

CAPO IV - PASSI CARRABILI

Art.	Descrizione
23	Passi carrabili

CAPO V - TARIFFE

Art.	Descrizione
24	Suddivisione del territorio comunale
25	Tariffe occupazioni spazi ed aree pubbliche
26	Detrazioni dal canone

CAPO VI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art.	Descrizione
27	Agevolazioni
28	Esenzioni

CAPO VII - CONTROLLI - CONTENZIOSO

Art.	Descrizione
29	Disciplina dei controlli - Privacy
30	Contenzioso

CAPO VIII - SANZIONI ED INTERESSI - RAVVEDIMENTO

Art.	Descrizione
31	Occupazioni abusive
32	Riscossione Coattiva
33	Sanzioni

CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art.	Descrizione
34	Tariffe per le aziende erogatrici di pubblici servizi
35	Concessioni in atto

CAPO X - NORME FINALI

Art.	Descrizione
36	Casi non previsti dal presente regolamento
37	Rinvio dinamico

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1

Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. E' istituito, in questo Comune, a decorrere dal 1° gennaio 2000, in applicazione dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il: "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE", che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.

2. Il canone di concessione di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale.

Articolo 2

Responsabile del servizio

1. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone di concessione provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

Articolo 3

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Per la definizione di demanio e patrimonio indisponibile comunale si fa rinvio alle norme del codice civile.

3. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

4. IL canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.

5. Per quanto non specificato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/97.

Articolo 4

Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II

NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Articolo 5

Domanda di concessione

1. Chiunque intende occupare il territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 3, in temporanea e permanente deve preventivamente presentare all'ufficio competente entro il quindicesimo giorno antecedente all'inizio dell'occupazione, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta su apposito stampato predisposto dal comune in carta legale e contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il C.F. del richiedente nonché il numero di P.I., qualora lo stesso se sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di p.i., qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati.

5. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, con determinazione del responsabile del servizio, da notificare all'interessato, ne sarà disposta l'archiviazione.

Articolo 6

Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile del servizio potrà prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento, determinato in base a quanto disposto dalla disciplina tecnica generale delle manomissioni di suolo pubblico e per la posa di cavi, tubazioni o manufatti in sottosuolo.

2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione e sarà restituita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Quando le opere eseguite comportino, nell'arco di sei mesi, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.

4. Qualora il richiedente rinunci alla domanda avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

Articolo 7

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 15 giorni dalla richiesta di autorizzazione. L'occupazione non può avere inizio prima del rilascio della relativa autorizzazione. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni

della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta integrazione ed il perfezionamento della pratica.

3. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 8;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria dell'occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

4. Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Articolo 8

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del servizio, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione e del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve allegare la nota di determinazione analitica del canone di concessione, al relativo provvedimento per farne parte integrante.

Articolo 9

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;
- b) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- d) sollevare il comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- e) non subconcedere o trasferire a terzi la concessione;
- f) versare il canone alle scadenze previste.

Articolo 10

Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - diritti di terzi

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, debbono essere acquisite d'ufficio.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

Articolo 11

Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua prima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi, nonché allo svincolo e restituzione dell'eventuale deposito cauzionale prestato, da effettuarsi successivamente all'avvenuto sgombero del bene occupato.

4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

Articolo 12

Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale di cui all'art. 6.

2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati. Il rimborso dell'eventuale deposito cauzionale di cui al precedente articolo 6 sarà disposto solo dopo avere accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dal presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 11.

4. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Articolo 14

Sospensione delle concessioni

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, sospendere, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La sospensione del provvedimento disposto dal comune dà diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 15

Subingresso nella concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione intenda trasferire a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato a comunicare al Comune l'avvenuto trasferimento allo scopo di subentrare d'ufficio nella concessione rilasciata all'originario beneficiario.
3. Il subentro decorre dalla data dell'avvenuta comunicazione e comporta l'automatica voltura dei rapporti, anche di carattere patrimoniale sussistenti tra comune e originario concessionario relativi al provvedimento concessorio originariamente rilasciato.

Articolo 16

Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.

Articolo 17

Norme per la esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Articolo 18

Osservanza delle norme del codice della strada

1. In sede di esame delle domande dovrà essere preliminarmente accertato il rispetto delle norme di cui:

- al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;

- al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, di attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni.

2. L'accertamento di cui al comma precedente sarà sempre disposto dal Comando della Polizia Municipale.

Articolo 19

Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'ufficio provvede entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento, in misura pari a 3 punti percentuali in più rispetto al tasso legale, calcolati per il numero dei giorni.

2. Non si procede al rimborso per importi inferiori ad € 10,33.

3. Tutti gli atti relativi ai rimborsi rientrano nella competenza del responsabile del servizio.

Articolo 20

Limiti alle occupazioni stradali

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, è consentita l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizioni che sia

garantita una zona adeguata e protetta ai fini antinfortunistici per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

CAPO III VERSAMENTO DEL CANONE

Articolo 21

Modalità dei versamenti - termini - differimenti

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:
 - a) il conto corrente postale n. 10991214 intestato alla tesoreria del Comune di Saltrio;
 - b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
2. I canoni relativi alle occupazioni permanenti dovranno essere versati nei termini seguenti:
 - a) per l'anno del rilascio, nel termine previsto dall'atto di concessione;
 - b) per gli anni successivi entro il mese di aprile.
3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste al precedente comma 1.
4. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purché il canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto.

Articolo 22

Pagamenti a rate - importi minimi

1. Qualora, per le occupazioni permanenti, escluse quelle di cui all'art. 34, ovvero per le occupazioni temporanee ricorrenti, l'ammontare annuo del canone superi € 516,46, su richiesta dell'interessato, può essere consentito, nell'atto di concessione, il versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), di uguale importo. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il concessionario perde il detto beneficio e deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata pena la decadenza della concessione.
2. Non è dovuto il pagamento del canone qualora di importo inferiore ad € 3,00.

CAPO IV PASSI CARRABILI

Articolo 23 Passi carrabili

1. Il canone non è in ogni caso dovuto per l'occupazione di suolo pubblico relativo a passi carrabili.

CAPO V TARIFFE

Articolo 24

Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, i beni facenti parte del demanio e patrimonio indisponibile e le servitù di pubblico passaggio, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sono classificati in cinque categorie come indicato nell'allegato A.

Articolo 25

Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni sono soggette al pagamento di un canone, e aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare non oltre il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

3. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50% se in prima categoria, del 30% se in seconda categoria, del 20% se in terza categoria.

5. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30% per aree e spazi in prima categoria, del 20% se in seconda categoria, ed a tariffa normale se in terza categoria.

Articolo 26

Detrazioni dal canone

1. Dalla misura complessiva del canone va detratto, ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dalla legge 23.12.1999 n. 488, l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

CAPO VI

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 27

Agevolazioni

1. Sui canoni determinati in applicazione delle tariffe di cui al capo V, sono concesse, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2 lettera e) del D. Lgs. 446/97 le seguenti riduzioni:

a) per le occupazioni permanenti di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte al 30 per cento;

b) per le occupazioni temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte al 50 per cento;

c) per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende e simili, la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento;

d) per le occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione, la tariffa ordinaria è ridotta al 20 per cento;

e) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta per la 2° categoria al 70 per cento e per la terza al 50 per cento;

f) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 30%;

g) per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono ridotte al 50%;

h) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50%;

i) per le occupazioni poste in essere con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Articolo 28

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile;

c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

e) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

g) le occupazioni di aree cimiteriali;

h) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

i) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) o agli altri enti di promozione sportiva;

l) le occupazioni realizzate dalle associazioni senza fini di lucro con sede nel territorio comunale.

CAPO VII

CONTROLLI - CONTENZIOSO

Articolo 29

Disciplina dei controlli - Privacy

1. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il canone, per la notifica, al concessionario, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del canone o maggiore canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi.
2. Tutti i controlli sono organizzati dal responsabile del servizio il quale si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dei servizi tecnici e della Polizia Municipale.
3. Anche nell'attività di controllo dovranno essere sempre osservate le norme di cui al d.lgs. 30.06.2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, a tutela della riservatezza dei cittadini.

Articolo 30

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

CAPO VIII

SANZIONI

Articolo 31

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 33, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.
2. In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
4. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

Articolo 32

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639 o con ruolo coattivo.

2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Articolo 33

Sanzioni

1. Alle occupazioni abusive è applicata un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

2. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui al comma 1, né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285.

3. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile

CAPO IX

NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Articolo 34

Tariffe per le aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Il canone annuo dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera f), dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dalla legge 23.12.1999 n. 488, in € 0,77 per utente, con un minimo di € 516,46.

2. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Il canone di cui sopra, è aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato su conto corrente postale n. 10991214 intestato al Comune di Saltrio.

Articolo 35

Concessioni in atto

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.

2. E' data facoltà, al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

CAPO X NORME FINALI

Articolo 36

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Articolo 37

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Allegato A**- CLASSIFICAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE IN N. 5 CATEGORIE DI IMPORTANZA**

Categoria	Descrizione
1	Strade
2	Area cimiteriale
3	Verde pubblico
4	Parcheggi
5	Scuole e palestre

-CLASSIFICAZIONE CATEGORIA 1 IN N. 3 SOTTOCATEGORIE

Sottocategoria	Descrizione
A	Piazza Matteotti Piazza Monumento Piazza Risorgimento Piazza Roma Via Bellini Via Del Magro Via Garibaldi Via G.B. De Vittori Via P. Marchesi Via Molino dell'Olio Via Rossini
B	Via Cassi Via Cave Via Diocleziano Via Giovanni XXIII Via Giulio Cesare Via Lazzaretto Via Manzoni Via Pergolesi Via Praderò Via Salurago
C	Via Agraria Via Campagnola Via Canova Via Catalani

Via Cellini
Via Cerello
Via Cilea
Via Costantino
Via A. De Vittori
Via Donizetti
Via Dosso
Via Fontanino
Via Grasso
Via Lavatoio
Via Leoncavallo
Via Logaccio
Via Luraschi
Via Malpensata
Via Mameli
Via Marco Aurelio
Via Mascagni
Via Mazzini
Via Michelangelo Buonarroti
Via Monte Bianco
Via Monte Nero
Via Monte Rosa
Via Monte Verdi
Via Pravello
Via Puccini
Via Raffaello
Via Ripiantino
Via Sassello
Via Stelvio
Via Tinella
Via Torrente
Via Vela
Via Verdi
Via Villa Oro
Via Vivaldi

La suddivisione che precede trova applicazione sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi adesso soprastanti e sottostanti.

=====
Il presente Regolamento, composto di n. 40 articoli, è stato adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36 del 25.11.1999 e n. 5 del 10.02.2000, pubblicate all'Albo Pretorio rispettivamente il giorno 29.11.99 e il giorno 14.02.2000, e vi è rimasto per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami

=====
Le deliberazioni consiliare n. 36 del 25.11.1999 e n. 5 del 10.02.2000 di approvazione del presente Regolamento, sono state esaminate senza formulazione di rilievi, dall'Organo Regionale di Controllo – sezione interprovinciale di Milano, nella seduta del 23.02.2000 atti n. 45.

=====
Il presente Regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Saltrio per 15 giorni consecutivi dal giorno 06.03.2000 al giorno 21.03.2000, ai sensi dell'art. 68, primo comma, del vigente Statuto Comunale.

=====
Il presente provvedimento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23.03.2004, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 25.03.2007, e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.
Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 52, quinto comma, del vigente Statuto Comunale, è diventato esecutivo in data 04.04.2004, contestualmente alla esecutività della deliberazione consiliare n. 5/2004 di approvazione dello stesso.

=====
Il presente provvedimento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22.03.2007, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 27.03.2007, e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.
Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 52, quinto comma, del vigente Statuto Comunale, è diventato esecutivo in data 07.04.2007, contestualmente alla esecutività della deliberazione consiliare n. 5/2007 di approvazione dello stesso.